

Codice A1816A

D.D. 22 dicembre 2015, n. 3893

**R.D. 523/1904 - P. I. n. 5565. Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica del torrente Pesio, nella zona del ponte di via Mondovì in comune di Chiusa di Pesio (CN).
Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio (CN).**

In data 06/10/2015, il Comune di Chiusa di Pesio, con sede in Chiusa di Pesio - Piazza Cavour 10, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Pesio, nella zona del ponte di via Mondovì, nel comune di Chiusa di Pesio. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal dott. Ing. Stefano Ferrari in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25.07.1904:

- sopraelevazione del tratto di valle del muro spondale esistente in sinistra idrografica per una lunghezza di m 155,00 mediante un manufatto in calcestruzzo di m 1,30 altezza;
- sopraelevazione del tratto di monte del muro spondale esistente in sinistra idrografica per una lunghezza di m 93,00 mediante un cordolo in calcestruzzo di m 0,50 di altezza;
- estensione del rilevato in terra esistente lungo il muro spondale per una lunghezza di m 160,00;
- risagomatura della prima briglia esistente, di valle, mediante l'abbassamento tra m 0,40 e m 0,80 e realizzazione di una gaveta in cls armato;
- riprofilatura delle sezioni idrauliche con asportazione di mc 5192,65 con movimentazione del restante materiale litoide in alveo e con asportazione della vegetazione arborea e arbustiva;
- scogliera in destra idrografica a valle (m 30,00) e a monte (m 14,00) della briglia da risagomare;
- scogliera in destra idrografica in corrispondenza dell'imbocco della bealera del Mulinaccio;
- posa di massi e materiale litoide ai piedi delle due briglie poste a monte dell'area verde e presso l'opera di presa della bealera del Mulinaccio;

Il Comune ha approvato il progetto definitivo con Delibera della Giunta Comunale n. 138 del 14/09/2015.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere e dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Pesio.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- vista la D.G.R 44 – 5084 del 14/01/2002 e s.m.i;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n.1593/A18080 del 07/07/2015 di esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art.12 della L.R.40/98 e s.m.i;

- vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 14/09/2015 di approvazione del progetto definitivo

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, al Comune di Chiusa di Pesio, con sede in Chiusa di Pesio - Piazza Cavour 10, la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Pesio, nella zona del ponte di via Mondovì, nel comune di Chiusa di Pesio secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori e le opere dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. per quanto riguarda i depositi alluvionali di pertinenza dell'alveo del T. Pesio si richiama quanto espressamente richiesto dal comma 3° dell'art.185 del D. Lgs. 152/2006: " ... sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.";
4. il progetto esecutivo dovrà contenere gli elaborati grafici (planimetria e sezioni) e il calcolo del volume effettivo inerente l'estrazione del materiale litoide, nel progetto definitivo indicato nella quantità pari a circa mc 5.192;
5. nello schema di contratto e capitolato speciale di appalto da predisporre nel progetto esecutivo dovrà essere inserito l'obbligo di acquisizione, da parte dell'Impresa appaltatrice, previo ottenimento della concessione e pagamento del relativo canone alla Regione Piemonte, del materiale litoide proveniente dall'intervento di riprofilatura in alveo;
6. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale depositato in alveo eccedente la quantità che verrà concessa, senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere in progetto, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
8. per quanto attiene i materiali da scavo necessari alla realizzazione delle opere provenienti da siti esterni o quelli in uscita dal cantiere si rammenta la necessità di applicazione dell'art.41 bis della l.r. 98/2013;
9. nel progetto esecutivo e nelle fasi realizzative dell'opera, il proponente dovrà verificare con il Consorzio del Pesio le soluzioni proposte per risolvere le interferenze degli interventi in progetto con la rete irrigua e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;
10. il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
11. nella progettazione esecutiva dovranno essere sviluppati gli interventi di recupero e di riqualificazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, che dovranno essere eseguiti nelle stagioni idonee (primavera e autunno). Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato (inerbimenti, impiego di talee di *Salix* spp.) il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi nel primo anno successivo

alla realizzazione delle stesse nel caso dei soli inerbimenti o nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite, sulla base delle risultanze del previsto piano di monitoraggio degli interventi di ripristino ambientale;

12. nelle fasi realizzative dovranno essere assunti tutti gli accorgimenti necessari per intercettare eventuali rilasci accidentali nelle acque di sostanze inquinanti (es. combustibili e olii dalle macchine operatrici) che potrebbero causare danni per l'idrofauna oltre che l'inquinamento del T. Pesio, evitando inoltre che essi possano pervenire nel reticolo irriguo e/o in falda;

13. i rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte IV, dovranno essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o recupero;

14. nelle fasi realizzative dovranno essere eseguite tutte le attività di sistemazione, recupero, mitigazione e compensazione ambientale;

15. il piano di monitoraggio ambientale dovrà prevedere i campionamenti sulle componenti biologiche (macrobenthos) e le analisi chimico-fisiche in due campagne annuali, rappresentative del regime di magra e morbida, da effettuarsi nella fase ante operam, in fase di cantiere e nel primo anno di esercizio e integrato con il parametro solidi sospesi e idrocarburi;

16. dovrà essere approfondito l'impatto dell'opera sul paesaggio, presentando all'Arpa – Dipartimento provinciale di Cuneo una relazione conforme ai dettami del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. che presenti anche rendering e fotoinserimenti del progetto. La stessa dovrà dimostrare la compatibilità degli interventi rispetto alle Norme di Attuazione del Piano Paesistico Regionale;

17. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

18. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore e al Dipartimento ARPA di Cuneo, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art.8 della L.R.40/98;

19. il committente dei lavori dovrà altresì comunicare a questo Settore il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

20. al termine dei lavori nei tratti in cui si intervenga sul fondo alveo, questo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario; le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

21. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; inoltre occorre curare le riprofilature del terreno per assicurare la miglior connessione possibile tra le opere arginali in progetto e quanto precedentemente realizzato, in modo da non interrompere la continuità ecologico-funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema ripariale. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate

per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

22. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta delle difese mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

23. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle difese, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

24. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere e ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

25. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

26. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc...);

27. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art.12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti